



PROVINCIA DI VENEZIA

Rep. n. 29655

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale Aut.
Agenzia delle
Entrate n.
2922/2010

DISCIPLINARE

Affidamento incarico di Direzione Lavori per il completamento dell'opera pubblica:
S.P. 42 – sistemazione della rotatoria Picchi e della viabilità collegata in Comune di
Jesolo.

Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di agosto presso gli uffici della
Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera 191, cap. 30173


SONO COMPARSI

da una parte:

l'ing. Alessandra Grosso, nata a San Donà di Piave, il 20 agosto 1974, domiciliata per
la carica presso la sede della Provincia di Venezia, la quale interviene nel presente
Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale n. 80008840276, che nel
contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". L'ing. Alessandra
Grosso, competente, nella sua qualità di dirigente provinciale, a stipulare i contratti
per conto della "Provincia" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31
dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei
contratti e del decreto del Presidente della Provincia del 30/12/2010 n. 72, interviene
nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1961/2012
del 6 luglio 2012, protocollo numero 81799;

dall'altra:

Ing. Antonio Martini, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche
"affidatario", nato a Padova (PD), l'11 settembre 1964, con sede professionale in
Mogliano Veneto (TV) via Toti dal Monte n°53, iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Treviso al n° A1452, codice fiscale MRT NTN 64P11 G224E,



29/8/12

Partita I.V.A. n° 02439600269, nella sua qualità di libero professionista.

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, prot. numero 1961/2012 del 6 luglio 2012, esecutiva ed efficace ai sensi di legge, è stato disposto di affidare all'Ing. Antonio Martini di Mogliano Veneto il servizio di direzione dei lavori di completamento dell'opera S.P. 42 – sistemazione della rotatoria Picchi e della viabilità collegata in Comune di Jesolo, per l'importo di sessantaduemilacentotrentacinque/48 euro (€ 62.145,48), comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali;
 - che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. numero 163/2006;
 - che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri 63506 e 63508 in data 12 luglio 2012 e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data 12 luglio 2012, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente disciplinare;
 - che è stato redatto processo verbale di consegna del servizio in data 3 agosto 2012
 - che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., risulta regolare ai fini della regolarità contributiva, come documento emesso dall'I.N.A.R.C.A.S.S.A di Roma in data 24 maggio 2012., acquisito al protocollo della Provincia di Venezia in data 11 giugno 2012 al numero 52209;
 - che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico.

La Provincia di Venezia affida all'Ing. Antonio Martini di Mogliano Veneto (TV) il servizio di direzione dei lavori di completamento dell'opera S.P. 42 – sistemazione della rotatoria Picchi e della viabilità collegata in Comune di Jesolo, per un importo complessivo della prestazione professionale stimato in quarantanovemilatrecentottantaquattro/52 euro (€ 49.384,52), al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di sessantaduemilacentoquarantacinque/48 euro (€ 62.145,48) compresi detti oneri.

Articolo 2 – Prestazioni inerenti all'incarico

La prestazione professionale comprende il seguente servizio:

Direzione dei lavori (articolo 130 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e articoli 147 e seguenti D.P.R. 207/2010).

Il professionista è tenuto a coordinare e sovrintendere l'intero ufficio di direzione lavori (articolo 147 e 148 nonché i compiti di cui al titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010), comprendente in particolare le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori, con visita settimanale al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- assistenza ai lavori e regolare tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi;
- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

Più precisamente il professionista incaricato:

- a) è tenuto a verificare che i lavori cui siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità



del progetto e del contratto;

b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

c) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n.1086 e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, alla legge 2 febbraio 1974 n.64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186 e successive modificazioni.

d) inoltre lo stesso dovrà:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'osservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Articolo 3 – Modalità di espletamento dell'incarico

Per le opere oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici di cui al DLgs. 163/2006 e s.m., al D.P.R. 207/2010 e s.m. Nello svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori, l'affidatario deve tenere conto delle direttive e delle

disposizioni che possono essere impartite dal committente. L'affidatario si attiva per accertare la compatibilità dell'opera con tutte le altre opere o servizi pubblici – anche se correnti in sotterraneo – interferenti con i lavori e, qualora si dovesse verificare un'interferenza per cause impreviste ed imprevedibili, produrre un preventivo di spesa per l'eliminazione di tali interferenze concordato con gli Enti interessati a tali servizi.

L'affidatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'affidatario durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Articolo 4 - Termini di consegna.

Gli elaborati costituenti la predisposizione dei documenti amministrativi, tecnici e contabili per la conduzione e l'accertamento dei lavori devono essere presentati in numero di tre (3) copie entro i termini di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m., salvo i documenti che, da disposizioni di legge, sono in un unico originale, oltre una (1) copia su supporto informatico.

Per motivi validi e giustificati il committente potrà concedere proroghe, dietro richiesta dell'affidatario, da presentarsi al committente prima della scadenza del termine di cui sopra. Sono comunque, fatti salvi i diritti del committente di rivalersi sull'affidatario per qualsiasi danno derivante dal ritardo nell'espletamento dell'incarico o dal mancato deposito dei documenti richiesti.

Articolo 5 - Ritardi e Penali.

Nel caso il contraente non segua l'esecuzione dei lavori garantendo la sua presenza settimanale in cantiere, senza darne tempestiva e formale giustificazione all'Amministrazione committente sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) del corrispettivo netto, per ogni giorno di mancata presenza. Nel caso gli elaborati contabili non vengano costantemente aggiornati oppure vengano inviati in ritardo e siano causa comprovata di ritardi per le redazioni degli stati di avanzamento dei lavori o per l'emissione dei certificati di pagamento e, questo, provochi riserve o contestazioni da parte dell'Impresa appaltatrice, i relativi oneri saranno posti a carico dell'affidatario.

Nel caso che il ritardo ecceda i trenta (30) giorni, il committente, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico all'affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che, in tale ipotesi, l'affidatario è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

Articolo 6 –Compenso professionale.

L'importo complessivo delle prestazioni professionali di cui all'articolo 2, ammonta a sessantaduemilacentoquarantaciuque/48 euro (€ 62.145,48) I.V.A. e oneri previdenziali inclusi.

Le competenze professionali, di cui al precedente comma, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L' "Affidatario" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine si impegna a comunicare al Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'“Affidatario” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Articolo 8 – Liquidazione dei compensi

La liquidazione delle competenze dovute avviene in numero di quattro (4) acconti al raggiungimento del venticinque per cento (25%), cinquanta per cento (50%), settantacinque per cento (75%) e cento per cento (100%) dell'importo lordo dei lavori affidati o da realizzare ; su ogni acconto è operata una ritenuta del dieci per cento (10%) da svincolare a collaudo effettuato dell'opera.

Articolo 9 – Foro competente.

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 10 - Proprietà e riservatezze della documentazione relativa all'esecuzione dell'opera

La documentazione, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, resta di proprietà dell'Amministrazione committente, la quale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che, a suo giudizio, siano riconosciute necessarie, senza che da parte dell'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

L'affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

Articolo 11 - Inadempienze e revoca.

E' fatto obbligo all'affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione committente purché per attività inerenti all'incarico affidato.

Qualora l'affidatario non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dall'Amministrazione committente, quest'ultima procede, per mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'affidatario inadempiente.

All'affidatario inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Articolo 12 - Recesso.

L'Amministrazione committente, a norma dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, ha il diritto di recedere, in qualunque tempo e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dell'incarico, dal presente contratto, previo pagamento all'affidatario delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento.

L'affidatario, a norma dell'art. 2237 comma 2, del Codice Civile, potrà recedere dal contratto solo per giusta causa.


Nel caso di recesso, l'Amministrazione si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli atti e/o elaborati fino ad allora redatti dall'affidatario.

La Provincia potrà recedere dal contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno venti giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se è iniziato il servizio. In tal caso, in deroga all'art. 1671 C.C., l'affidatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi al servizio effettuato fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Articolo 13 – Garanzia fidejussoria.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 268 del D.P.R. 207/2010 e



1/1/12

dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'affidatario ha costituito cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione assicurativa numero 2012/50/2224664 in data 23 luglio 2012 stipulata con Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., Agenzia 300 Alte di Montecchio per un importo di sedicimiladuecentottantaquattro/05 euro (€ 16.284,05). Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dall'ing. Alessandra Grosso in data 30 agosto 2012, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente disciplinare, ancorché non materialmente allegata.

Articolo 14 - Contratto – Stipulazione – Spese.

L'affidatario è tenuto alla stipulazione del disciplinare nelle forme di legge, nel termine stabilito e alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la revoca dell'affidamento e il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

Spese, tasse ed oneri relativi all'affidamento del servizio di cui al presente disciplinare sono a carico dell'affidatario.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


La Stazione Appaltante

Il Dirigente del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Ing. Alessandra Grosso

L'Affidatario

Ing. Antonio Martini



“Provincia di Venezia”

Repertorio n. 29655

Il sottoscritto segretario generale, Dott. Stefano Nen, ha registrato la presente scrittura privata al repertorio provinciale in data odierna al numero 29655

Li, 30 agosto 2012

Il Segretario Generale

